



LEGGE 29 luglio 1980, n.57 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 7 agosto 1980)

Istituzione degli Asili Nido.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 luglio 1980.

Art. 1

(Finalità)

Al fine di rendere effettivo l'intervento dello Stato in una politica della famiglia basata sul concetto di promozione morale e sociale della maternità e della crescita infantile, intese anche come diritto e interesse collettivo, la Repubblica, nel quadro dei servizi sociali già esistenti, promuove la creazione di Asili Nido.

Gli Asili Nido ospitano i bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni compiuti. In casi eccezionali e debitamente documentati il limite di età inferiore può essere ridotto a due mesi.

L'organizzazione e l'impostazione educativa degli Asili Nido devono tendere a realizzare un collegamento organico ed armonico con le Scuole d'Infanzia e le Scuole Elementari.

Art. 2

(Requisiti e funzioni)

L'istituzione ed il funzionamento degli Asili Nido devono essere ispirati e subordinati ai seguenti principi informativi:

- a) consentire l'accesso al servizio di Asilo Nido mediante adeguata organizzazione degli orari, del periodo minimo di prestazione e una equilibrata distribuzione sul territorio;
- b) garantire la dotazione di strutture e tipologie edilizie ancorate a misure e criteri che verranno stabiliti da leggi o regolamenti successivi, di strutture e strumenti tecnici, didattici e sanitari idonei alla prestazione di un adeguato servizio;
- c) assicurare la collaborazione delle famiglie e delle forze sociali alla gestione del servizio;
- d) garantire impiego di personale provvisto di idonea qualificazione professionale come previsto al successivo art. 6;

e) assicurare la garanzia di assistenza sanitaria.

Art. 3

(Competenze)

All'Istituto per la Sicurezza Sociale sono affidati i seguenti compiti:

- a) porre in essere l'attuazione di Asili Nido, disposta dagli organismi preposti nel quadro dei piani particolareggiati del Piano Regolatore Generale del Territorio;
- b) avvalersi dell'Ufficio Tecnico Statale e di altri organi competenti per la progettazione delle strutture necessarie alla prestazione del servizio.

Art. 4

Il personale impiegato nell'espletamento del servizio di cui alla presente Legge è alle dipendenze dell'Istituto per la Sicurezza Sociale ed è soggetto alla disciplina della Legge Organica 22 dicembre 1972, n. 41, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Al Servizio Minori del Servizio Socio Sanitario competono la preparazione pedagogico-educativa e le funzioni di coordinamento delle gestioni di cui ai punti a), c), dell'Art. 2 ed il successivo Art. 6, nonché la gestione ed il coordinamento di cui all'Art. 8.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale, attraverso la Commissione Esecutiva, sentiti gli Educatori, provvede annualmente alla nomina di un coordinatore per ciascun Asilo Nido.

Art. 6

(Qualificazione del personale)

Il personale impiegato per la prestazione del servizio di Asilo Nido deve essere in possesso di diploma legalmente riconosciuto di Assistente d'Infanzia o di Puericultrice o di Vigilatrice d'Infanzia o Assistente di Comunità, tutti unificati al quinquennio.

Tuttavia e fino al 31 dicembre 1983 potranno essere assunti anche coloro che, in possesso del solo diploma triennale di cui sopra, s'impegnino a seguire gli appositi corsi di formazione professionale.

Saranno anche sempre consentire, in caso però d'irreperibilità di personale con i titoli di cui ai due commi precedenti, assunzioni di personale provvisto di laurea in Pedagogia o in Psicologia, a condizione che detto personale s'impegni a seguire gli appositi corsi di formazione professionale atti a completare la conoscenza delle discipline specifiche.

In caso di diniego della partecipazione ai corsi o di non ottenimento delle conoscenze specifiche, verranno dimessi dal servizio.

Inoltre, in aderenza a quanto previsto dalla legge 13 febbraio 1980 n. 10, l'Istituto per la Sicurezza Sociale promuove corsi periodici obbligatori di formazione professionale, di qualificazione e di

aggiornamento a tutti i livelli, coordinandone la durata e la frequenza con i tempi di attività degli Asili Nido.

Il personale non insegnante deve essere in possesso di licenza di scuola media inferiore più apposito corso di formazione.

I conferimenti di incarichi e supplenze per il personale insegnante e non nell'Asilo Nido sono fatti in forza di graduatorie redatte sulla base di quanto disposto dalla Legge 17 luglio 1979, n.41, per le scuole materne.

I termini per la presentazione delle domande, per la compilazione delle graduatorie, per la presentazione dei ricorsi e tutti gli altri termini contemplati dalla Legge 17 luglio 1979, n. 41, per il presente anno sono posticipati di tre mesi.

Per quanto attiene alle graduatorie ed ai concorsi per il personale insegnante, fino al 31.12.1983, ai diplomi quinquennali di cui al primo comma sono equiparati a tutti gli effetti i corrispondenti diplomi triennali.

Art. 7

(Spese e finanziamenti)

La spesa necessaria alla realizzazione degli Asili Nido è imputata su apposito capitolo del Bilancio dello Stato.

Al finanziamento ed al funzionamento degli Asili Nido concorrono i genitori o chi per loro, mediante pagamento di retta mensile da stabilirsi da parte della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 8

(Organo di gestione e coordinamento delle attività)

La gestione ed il controllo relativi alle attività nell'Asilo Nido competono al Consiglio di Gestione, formato in ciascun Asilo Nido da:

- a) Coordinatore dell'Asilo Nido che lo presiede;
- b) 1 rappresentante designato dal Deputato alla Pubblica Istruzione;
- c) 2 rappresentanti eletti dal personale dell'Asilo Nido;
- d) 4 rappresentanti eletti dalle famiglie;
- e) 2 rappresentanti eletti dalle Giunte di Castello nel cui ambito di competenza territoriale ha sede l'Asilo Nido.

Partecipa al Consiglio di Gestione di diritto il responsabile del Servizio Minori del Servizio Socio Sanitario o suo delegato.

Il Consiglio di Gestione si riunisce mensilmente ed è responsabile del buon funzionamento dell'Asilo Nido.

Art. 9

(Vigilanza igienica e assistenza sanitaria)

La vigilanza igienica e l'assistenza sanitaria sono affidate alle strutture dell'Istituto per la Sicurezza Sociale attraverso disposizioni della Direzione Generale.

Art. 10

(Area di destinazione)

L'ubicazione degli Asili Nido è scelta di norma in zona aperta, soleggiata, distante da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali, da sedi di traffico intenso e preferibilmente in zone attrezzate a verde nel quadro di quanto disposto al punto a) dell'Art. 3 della presente Legge.

Art. 11

(Ricettività)

La ricettività minima e massima dell'Asilo Nido è fissata rispettivamente in 25 e 60 posti-bambino, con possibilità di aumenti o diminuzioni, secondo casi particolari e dimostrabili, stabiliti dalla Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, ma non oltre i 63 e non sotto i 21 posti- bambino.

I locali degli Asili Nido destinati all'accoglimento del bambino dovranno essere ubicati preferibilmente a diretto contatto con il terreno esterno, con esclusione, comunque del seminterrato.

All'interno dell'Asilo devono considerarsi fondamentali i seguenti spazi:

- atrio
- spazio per i lattanti
- spazio per i divezzi
- servizi generali.

Il rapporto minimo fra la superficie utile netta e la ricettività è fissato, di norma, in mq. 9,5 per ogni posto-bambino.

Art. 12

(Rapporto personale - bambino)

Il rapporto minimo tra il personale educativo di cui all'Art. seguente ed i posti-bambino è determinato nella misura di una unità per ogni sette posti-bambino.

Tutto il personale operante negli Asili Nido è partecipe della funzione educativa secondo il principio del lavoro di gruppo.

Art. 13

(Sezioni e orari)

L'Asilo Nido si organizza di norma in gruppi d'attività rispettivamente per i lattanti e i divezzi.

Esso rimane aperto per un minimo di otto ore giornaliere per tutto l'anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi.

Il personale presta la sua opera per 40 ore settimanali, articolando l'orario in base alle decisioni della Commissione Esecutiva dell'Istituto Sicurezza Sociale su proposta del Consiglio di Gestione.

Un periodo massimo di tre ore settimanali sarà riservato ad attività di organizzazione e di gruppo, al di fuori del contatto con gli utenti e pur rispettandone le esigenze.

Art. 14

(Norma transitoria)

Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è consentito, in via sperimentale, l'affidamento delle prestazioni del servizio a cooperative costituite ai sensi della Legge 7 Luglio 1977 n. 39, le cui condizioni dovranno essere oggetto di apposita convenzione fra le cooperative medesime ed il Congresso di Stato, sentito il parere della Commissione Generale dell'Istituto Sicurezza Sociale.

Le società cooperative che assumono le prestazioni del servizio sono tenute al rispetto della presente Legge, ad eccezione degli Artt. 3, 4, 7, 8, 11.

Entro tre mesi dalla data di approvazione della presente Legge, la Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuta ad approvare un regolamento per gli Asili Nido.

Art. 15

(Entrata in vigore)

La presente Legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 1 Agosto 1980/1679 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Pietro Chiaruzzi - Primo Marani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva